



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Ufficio Affari Generali degli Organi di Ateneo

Repertorio n. 764-2012

Prot. n. 13874

IL DECANO

VISTA la legge n. 168/1989;

VISTA la legge n. 240/2010;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila, emanato con D.R. n. 50 del 12.01.2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale del 27.01.2012;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 03.02.2012;

VISTO il Regolamento dei Dipartimenti – schema base, adottato con D.R. n. 220/2012 del 09.02.2012;

DECRETA

Art. 1 - Sono indette le elezioni del Direttore del Dipartimento di Ingegneria civile, edile-architettura, ambientale per il triennio 2012/2015.

Art. 2 - Le votazioni avranno luogo presso la Sala Riunione dell'attuale DISAT e sarà costituito un unico Seggio elettorale, secondo il seguente calendario:

1. 3 maggio 2012
2. 9 maggio 2012
3. 16 maggio 2012

e resteranno aperti dalle ore **10.30** alle ore **19.00**.

L'insediamento del Seggio Elettorale avverrà alle **ore 8.30** del giorno fissato per la votazione per la preparazione del materiale necessario.

Art. 3 - L'elettorato attivo spetta ai membri del Consiglio di Dipartimento.

Art. 4 - L'elettorato passivo spetta a tutti i professori di ruolo a tempo pieno, afferenti al Dipartimento.

Art. 5 - L'elezione avviene in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede in seconda votazione e l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto, fatta salva la partecipazione al voto di almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora anche la seconda votazione non produca l'elezione del Direttore, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA
Ufficio Affari Generali degli Organi di Ateneo

eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore anzianità anagrafica.

Art. 6 - Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

Art. 7 - Viene nominato il Seggio Elettorale così composto:

Membri effettivi:

Aldo Benedetti (Presidente)

Franco Di Fabio

Carmine Di Nucci (Segretario)

Membri supplenti:

Matteo Maurizio Giammatteo (Presidente)

Paola Monaco

Alessandra Bellicoso (Segretario).

L'Aquila, 20.04.2012

f.to

Il Decano
Prof. Aniello Russo Spena



Normativa di riferimento:

Art. 32 dello Statuto:

Art. 32 – Il Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento. Presiede il Consiglio e la Giunta; cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio di Dipartimento. Vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; cura i rapporti con gli organi accademici; esercita i poteri attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Può nominare, tra i professori di ruolo del Dipartimento, un delegato per specifiche funzioni. Tali deleghe non danno diritti a compensi o gettoni comunque denominati.
2. Il Direttore vigila sul rispetto dei doveri e dei compiti degli afferenti al Dipartimento e ha l'obbligo di segnalare le eventuali inadempienze al Rettore.
3. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio di Dipartimento fra i professori di ruolo a tempo pieno, afferenti al Dipartimento.
4. L'elezione avviene in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede in seconda votazione e l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto, fatta salva la partecipazione al voto di almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora anche la seconda votazione non produca l'elezione del Direttore, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Ufficio Affari Generali degli Organi di Ateneo

eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore anzianità anagrafica. La convocazione delle elezioni deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento di tutte e tre le eventuali votazioni da tenersi in giorni diversi.

5. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quella di Rettore, di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente della Giunta di Facoltà o Scuola, di Presidente di Consiglio di Area Didattica e di pro Rettore vicario.
6. Il Direttore può far parte del Senato Accademico solo se eletto nella categoria dei Direttori di Dipartimento.
7. Il Direttore designa tra i professori di ruolo a tempo pieno un Vicedirettore che, oltre a coadiuvare il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento dello stesso. Il Vicedirettore di Dipartimento ha le medesime incompatibilità del Direttore. Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore.

Art. 16 del Regolamento Generale di Ateneo

Arti. 16 - Elezione del Direttore di Dipartimento

1. Nel semestre antecedente la scadenza del mandato del Direttore di Dipartimento il decano del Dipartimento indice con proprio decreto le elezioni per il rinnovo del Direttore. Tale decreto deve contenere:
 - l'indicazione del luogo, della data e del calendario di svolgimento di almeno n. 3 votazioni da tenersi in giorni diversi;
 - la nomina dei membri del seggio elettorale, scelti tra il personale docente del Dipartimento medesimo, in numero compreso tra 3 e 5 a seconda delle dimensioni del Dipartimento di cui almeno un professore ordinario con funzioni di presidente;
 - la nomina di un pari numero di membri supplenti.
2. L'elenco degli aventi diritto al voto è predisposto dalla Segreteria di Dipartimento ed è rimesso al Presidente del seggio.
3. Il seggio elettorale è unico ed è allestito presso i locali del Dipartimento. La sostituzione di uno o più membri del seggio, può essere effettuata dal Decano solo per comprovati motivi, esposti per iscritto in tempo utile dal membro che chiede di essere sostituito.
4. Il riconoscimento dell'identità degli elettori viene effettuato da uno dei membri del seggio tramite un documento di riconoscimento valido o per conoscenza personale, sottoscritta dal membro del seggio elettorale.
5. Spetta al Presidente del seggio regolare l'accesso alla sede di votazione garantendo la segretezza del voto e il libero accesso al seggio. Lo scrutinio è effettuato pubblicamente dai membri del seggio elettorale subito dopo la chiusura delle votazioni e prosegue ininterrottamente fino a conclusione. Al termine dello scrutinio, qualora risulti raggiunto il



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Ufficio Affari Generali degli Organi di Ateneo

quorum prescritto, il Presidente del seggio proclama il nuovo Direttore e trasmette gli atti al Rettore per l'adozione del decreto di nomina.

6. I ricorsi contro l'esito della votazione vanno inoltrati, entro cinque giorni dalla proclamazione, al Rettore che si pronuncia entro i cinque giorni successivi.

Art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti – schema base

Art. 14

Elezione del Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio di Dipartimento. L'elettorato passivo per il Direttore di Dipartimento è costituito da tutti i professori di ruolo a tempo pieno, afferenti al Dipartimento.
2. L'elezione avviene in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede in seconda votazione e l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto, fatta salva la partecipazione al voto di almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora anche la seconda votazione non produca l'elezione del Direttore, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore anzianità anagrafica. La convocazione delle elezioni deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento di tutte e tre le eventuali votazioni da tenersi in giorni diversi.
3. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quella di Rettore, di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente della Giunta di Facoltà o Scuola, di Presidente di Consiglio di Area Didattica e di pro Rettore vicario.